

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**N. 3/05/COL****del 19 gennaio 2005****sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1;

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1;

VISTO l'atto di cui al punto 33 del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE [direttiva 2002/32/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾], modificato e adattato all'accordo SEE con il protocollo 1;

VISTA la decisione n. 303/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 1° dicembre 2004, che autorizza il membro competente del collegio ad adottare la raccomandazione se il progetto di raccomandazione è conforme al parere del comitato EFTA dei mangimi di origine vegetale e animale,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di cui al punto 33 del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE (direttiva 2002/32/CE) fissa livelli massimi per le diossine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti.
- (2) Sebbene da un punto di vista tossicologico qualsiasi soglia andrebbe applicata alle diossine, ai furani e ai PCB diossina-simili, i livelli massimi sono fissati soltanto per le diossine e i furani e non per i PCB diossina-simili, vista l'estrema scarsità di dati disponibili sulla prevalenza di questi ultimi. La direttiva in questione prevede che una revisione dei livelli massimi sia effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2004, alla luce dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inserimento dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare.
- (3) È necessario produrre dati affidabili in tutto lo Spazio economico europeo riguardo alla presenza di PCB diossina-simili nella più ampia gamma di prodotti destinati all'alimentazione animale (come definiti nella suddetta direttiva) al fine di ottenere un quadro chiaro degli attuali sviluppi in materia di presenza di base di tali sostanze nei prodotti destinati all'alimentazione animale.
- (4) Il rapporto tra la presenza di diossine, furani, PCB diossina-simili e non è importante ma in gran parte sconosciuto. È opportuno pertanto analizzare i campioni raccolti, se possibile, anche per i PCB non diossina-simili.
- (5) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva, gli Stati EFTA trasmettono all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte e alle misure adottate per ridurre il contenuto di sostanze indesiderabili o eliminarle.
- (6) È importante che gli Stati EFTA partecipino al monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e che i relativi dati siano regolarmente trasmessi all'Autorità di vigilanza EFTA.
- (7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA trasmette a sua volta questi dati alla Commissione europea.
- (8) La partecipazione degli Stati EFTA ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato I della presente raccomandazione va valutata in rapporto alle esenzioni dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (9) Le misure previste nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA dei mangimi di origine vegetale e animale che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

- 1) Che gli Stati membri assicurino, a partire dall'anno 2004 e fino al 31 dicembre 2006, il monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti destinati all'alimentazione animale, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente di cui alla tabella nell'allegato I. La frequenza di raccolta dei campioni dovrebbe essere riveduta annualmente alla luce delle esperienze raccolte.
- 2) Che gli Stati EFTA trasmettano regolarmente all'Autorità di vigilanza EFTA dati con le informazioni e nei formati di cui all'allegato II, al fine del loro inserimento in una base dati. È opportuno che siano forniti anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle dispo-

sizioni di cui all'atto menzionato al punto 1 zc del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE [direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi ⁽¹⁾] e che siano forniti anche i corrispondenti livelli di base.

- 3) Che gli Stati EFTA, se possibile, procedano anche all'analisi dei PCB non diossina-simili nei medesimi campioni.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bernd HAMMERMANN

Membro del Collegio

⁽¹⁾ GU L 209 del 6.8.2002, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/7/CE (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 41).

ALLEGATO I

Tabella: Riepilogo del numero minimo raccomandato di campioni da analizzare annualmente. La distribuzione dei campioni si basa sulla produzione e/o l'uso in ciascun paese. Particolare attenzione viene prestata alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti per i quali si ritiene probabile una maggiore variazione nei livelli di base di diossina, furani e PCB diossina-simili.

Paese	Numero complessivo di campioni raccomandati per ciascun paese	Materie prime per mangimi, additivi, premiscele										Mangimi composti							
		Origine vegetale				Minerali	Oligoelementi, agenti leganti, antiagglomeranti	Premiscele — tutte le specie	Origine animale			Totale	Bovini	Suini	Animali terrestri	Pesci	Totale		
Cereali, prodotti e sottoprodotti	Semi oleosi, frutti oleosi, prodotti e sottoprodotti/semi di leguminose, prodotti e sottoprodotti	Foraggi e foraggi grossolani	Altre materie prime di origine vegetale per mangimi	Grassi animali/prodotti animali (compreso latte in polvere e ovoprodotti)	Olio di pesce				Farina di pesce	Numero	Altri (mangimi per animali da compagnia, conigli, equini)							Numero	
Islanda	67	3	3	3	2	1	1	2	3	19	16	53	3	3	3	3	2	3	14
Norvegia	127	5	5	5	3	3	3	5	3	13	15	60	3	3	3	3	2	56	67

ALLEGATO II

A. Note esplicative sul modulo relativo ai risultati analitici sulla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB nei mangimi

1. INFORMAZIONI GENERALI SUI CAMPIONI ANALIZZATI

Paese: nome dello Stato membro in cui è stato realizzato il monitoraggio.

Anno: anno di svolgimento del monitoraggio.

Prodotto: mangime analizzato — per le materie prime per mangimi, se possibile, usare la terminologia della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi. Nel caso di mangimi composti la menzione della composizione rappresenta un'informazione estremamente utile.

Stadio di commercializzazione: luogo in cui il (campione di) prodotto è stato raccolto.

Espressione dei risultati: i risultati devono essere riferiti suddividendoli per prodotto. I risultati vanno espressi adottando il medesimo parametro adottato per fissare i livelli massimi (relativi a un mangime al tasso di umidità del 12 % — direttiva 2002/32/CE). In caso di analisi di PCB non diossina-simili, è fortemente raccomandato di esprimere i livelli adottando il medesimo parametro.

Tipo di campione: campione aleatorio — è ammissibile anche una relazione sui risultati analitici di campionamenti mirati, a condizione che si specifichi chiaramente che si trattava di un campionamento mirato che non rispecchia necessariamente i normali livelli di base.

Metodi: fare riferimento ai metodi adottati.

Accreditamento: specificare se il metodo di analisi è accreditato o meno.

Incertezza (%): la percentuale di incertezza insita nel metodo analitico.

2. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI CAMPIONI ANALIZZATI

Numero di campioni: numero di campioni analizzati per lo stesso tipo di prodotto. Qualora si disponga di risultati per un numero maggiore di campioni rispetto alle colonne prestampate, è sufficiente aggiungere nuove colonne indicandone il numero in calce al modulo.

Metodo di produzione: convenzionale/biologico (il più dettagliatamente possibile).

Area: se del caso, specificare il distretto o la regione di raccolta del campione, specificando eventualmente se si tratta di un territorio rurale, urbano, di zona industriale, portuale, di mare aperto, ecc. *Ad esempio:* Bruxelles — territorio urbano, Mediterraneo — mare aperto.

Numero di sottocampioni: se il campione analizzato è un campione collettivo, deve essere specificato il numero di sottocampioni (numero di singoli campioni). Qualora il risultato analitico si basi su un solo campione, va notificato 1. Il numero di sottocampioni di un campione collettivo può variare, quindi si invita a specificarlo per ciascun campione.

Contenuto di grassi (%): la percentuale di grassi contenuti nel campione (se disponibile).

Contenuto di umidità (%): la percentuale di umidità contenuta nel campione (se disponibile).

3. RISULTATI

Diossine, furani, PCB diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere vanno espressi in **ppt — nanogrammi/chilo (ng/kg)**.

PCB non diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere vanno espressi in **ppt — nanogrammi/chilo (ng/kg)**.

LOQ: limite di quantificazione in ng/kg o µg/kg (per PCB non diossina-simili).

LOD: limite di determinazione in ng/kg o µg/kg (per PCB non diossina-simili).

Per i congeneri analizzati ma risultati inferiori al LOD (limite di determinazione), nella casella dei risultati va inserita la menzione < LOD (il LOD si esprime in forma di valore). Per i congeneri analizzati ma risultati inferiori al LOQ (limite di quantificazione) nella casella dei risultati va inserita la menzione < LOQ (il LOQ si esprime in forma di valore).

Per i congeneri PCB analizzati in aggiunta ai PCB-7 ed ai PCB diossina-simili, è necessario menzionare nel modulo il numero del congenere PCB, *ad esempio* 31, 99, 110, ecc. Qualora il campione venga analizzato per un numero di congeneri superiore alle righe prestampate, è sufficiente aggiungere nuove righe in calce al modulo.

4. OSSERVAZIONI

Oltre a specificare i metodi di estrazione del grasso adottati, si possono aggiungere ulteriori osservazioni pertinenti in merito ai dati inseriti.

B. Modulo per riferire i risultati specifici delle analisi dei congeneri volte ad accertare la presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nei mangimi

Paese	
Anno	
Prodotto	
Stadio di commercializzazione	
Espressione dei risultati	
Tipo di campione	
Numero di campioni	
Metodo di produzione	
Area	
Numero di sottocampioni	
Contenuto di grassi (%)	
Contenuto di umidità (%)	

Osservazioni
Metodo di estrazione dei grassi utilizzato:

1.	Diossine e furani (ng/kg)	Congeneri	TEF	LOD	LOQ	Recupero (%)	Risultati	TEQ
Metodi		2,3,7,8 — TCDD	1					
Determinazione		1,2,3,7,8 — PeCDD	1					
Unità		1,2,3,4,7,8 — HxCDD	0,1					
Accreditamento		1,2,3,6,7,8 — HxCDD	0,1					
Incertezza (%)		1,2,3,7,8,9 — HxCDD	0,1					
		1,2,3,4,6,7,8 — HpCDD	0,01					
		OCDD	0,0001					
		2,3,7,8 — TCDF	0,1					
		1,2,3,7,8 — PeCDF	0,05					
		2,3,4,7,8 — PeCDF	0,5					
		1,2,3,4,7,8 — HxCDF	0,1					
		1,2,3,6,7,8 — HxCDF	0,1					
		1,2,3,7,8,9 — HxCDF	0,1					
		2,3,4,6,7,8 — HxCDF	0,1					
		1,2,3,4,6,7,8 — HpCDF	0,01					
		OCDF	0,0001					

TEQ-PCDD/PCDF: totali
Limite superiore
Valore intermedio
Limite inferiore

2.	non-ortho PCB (pg/g o ng/kg)	Congeneri PCB	TEF	LOD	LOQ	Recupero (%)	Risultati	TEQ
Metodi		PCB-77	0,0001					
Determinazione		PCB-81	0,0001					
Unità		PCB-126	0,1					
Accreditamento		PCB-169	0,01					
Incertezza (%)								
	mono-ortho PCB (pg/g o ng/kg)	Congeneri PCB	TEF	LOD <td>LOQ <td>Recupero (%)</td> <td>Risultati</td> <td>TEQ</td> </td>	LOQ <td>Recupero (%)</td> <td>Risultati</td> <td>TEQ</td>	Recupero (%)	Risultati	TEQ
Metodi		PCB-105	0,0001					
Determinazione		PCB-114	0,0005					
Unità		PCB-118	0,0001					
Accreditamento		PCB-123	0,0001					
Incertezza (%)		PCB-156	0,0005					
		PCB-157	0,0005					
		PCB-167	0,00001					
		PCB-189	0,0001					

TEQ-PCB: totali
Limite superiore
Valore intermedio
Limite inferiore

